



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PIANO TRANSIZIONE 5.0

ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI

Luglio 2024

In preparazione una Circolare con i seguenti contenuti:

1 - Criteri per la determinazione dei risparmi energetici

2 - Requisiti impianti finalizzati all'autoproduzione destinata all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

3 - Indicazioni rispetto principio DNSH

4 - Procedura di invio e gestione della Richieste di Prenotazione

5 - Procedura per la comunicazione sull'effettuazione degli ordini

6 - Procedura di invio e gestione della Richieste di Completamento

7 - Documenti da trasmettere

8 - Attività di vigilanza e controlli

9 - Esempi di calcolo del credito d'imposta spettante

10 - Cumulabilità con altri incentivi

11 - Linee guida tecniche al comma 4 dell'articolo 38
(investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

12 - Allegati



Criteri per la determinazione dei risparmi energetici (1/3)



La riduzione dei consumi energetici conseguibili dalla struttura produttiva o dal processo interessato dagli investimenti è determinato confrontando le prestazioni energetiche tra le situazioni ex ante ed ex post. Viene determinata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva se il progetto di innovazione sia costituito da investimenti effettuati su più processi produttivi.

Per la **situazione ex ante**, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di misurazione o stima, operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto:

- per le imprese attive, da più di 12 mesi, se disponibili dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio di realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili
- per le imprese attive, da più di 12 mesi, se non disponibili dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio del progetto, le prestazioni energetiche ex ante sono determinate tramite stima operata attraverso analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (schede/specifiche tecniche, modellizzazione con software, prove in situ, dati letteratura BREF/BAT, analisi mercato e/o volumi produttivi)
- per le imprese attive, almeno da 6 mesi ma da meno di 12, se disponibili dati misurati sui consumi energetici dell'esercizio precedente la data di avvio di realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante sono determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull'anno
- per le imprese di nuova costituzione, le prestazioni energetiche ex ante sono determinate rispetto ai consumi energetici riferibili ad uno scenario controfattuale, rappresentato dalla struttura produttiva/processo interessato dotati di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato sotto il profilo tecnico ed economico rispetto ai beni oggetto di investimento. Tali modalità si applicano anche alle imprese costituite da meno di 6 mesi che hanno variato significativamente i processi e/o che hanno effettuato interventi che comportano modifica del servizio reso



Criteri per la determinazione dei risparmi energetici (2/3)



Per la **situazione ex post**, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici annuali conseguibili:

- Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.
- La normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva o del processo interessato. Tali indicatori dovranno rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi e consentire la normalizzazione dei consumi della situazione ante intervento rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post intervento (calcolo dei risparmi a parità di servizio reso).
- Gli **strumenti di misura** utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla Direttiva europea 2014/32/UE (**Direttiva MID**) e alla normativa tecnica di settore.



Criteri per la determinazione dei risparmi energetici (3/3)

Settore/Impianto	Descrizione Indicatori di prestazione	Indicatori di prestazione
Settore ceramico	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla tonnellata di prodotto ceramico lavorato	[tep/t]
Settore del vetro	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla tonnellata di vetro lavorato	[tep/t]
Settore della plastica	Consumo di energia elettrica rispetto ai chilogrammi di PET prodotto o rispetto al volume di liquido imbottigliato	[tep/kg]; [tep/l]
Settore della carta	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla tonnellata di carta prodotta	[tep/t]
Servizio di acquedotto	Consumo di energia elettrica rispetto ai volumi di acqua in uscita dall'impianto	[tep/m ³]
Depurazione	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di COD rimosso	[tep/kg _{COD rimosso}]
Settore della logistica	Consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata	[tep/m*t]; [tep/n*t]
Settore della gomma plastica	Consumo di energia termica rispetto alla quantità di pneumatici prodotti	[tep/t]
Essiccazione	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla quantità di prodotto essiccato	[tep/kg]



Impianti di preparazione e rigenerazione terre	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di materiale in ingresso (terra, sabbia, additivi, acqua)	[tep/t]
Settore lattiero caseario	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla quantità di prodotto alimentare	[tep/t]; [tep/l]
Impianti di pressofusione	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di prodotto pressofuso	[tep/kg]
Impianti di produzione di tubi e condotti saldati	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di tubi e condotti prodotti	[tep/kg]
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di inquinante rimosso	[tep/kg]
Sistemi di elaborazione dati	Consumo di energia elettrica rispetto alla Potenza computazionale generata dal calcolatore	[tep/GFlops]
Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici nel settore dei servizi	Consumo di energia elettrica rispetto alla potenza elettrica installata	[tep/kW]
Settore delle Telecomunicazioni	Consumo di energia elettrica rispetto al volume di dati trasmessi	[tep/TB]
Sistemi di ottimizzazione dei processi produttivi	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla quantità di	[tep/t]

Tabella: esempi di indicatori di prestazione

Esempi di determinazione dei risparmi energetici (1/5)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo (Alternativa 1)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo (Alternativa 2)





Esempi di determinazione dei risparmi energetici (2/5)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo

NON AMMISSIBILE



Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale che garantisce, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output di processo.



Esempi di determinazione dei risparmi energetici (3/5)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo (Alternativa 1)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo (Alternativa 2)





Esempi di determinazione dei risparmi energetici (4/5)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo

NON AMMISSIBILE

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di due beni materiali facenti parte di un processo produttivo


NON AMMISSIBILE



Esempi di determinazione dei risparmi energetici (5/5)


Programma di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva

(Alternativa 1)



Programma di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva


(Alternativa 2)



Scenario controfattuale (1/2)

Progetto di innovazione: acquisto di un bene facente parte di un nuovo processo interessato

Risparmio energetico: scenario controfattuale (medesimo processo dove, in luogo del bene agevolato, sia considerato un componente che rappresenti l'alternativa di mercato)




Consumo da attribuire allo scenario controfattuale =


= somma (Consumo del “Componente 1”; Consumo del “Componente 2 alternativo di mercato”; Consumo del “Componente 3”)

Ai fini della stima del consumo del “Componente 2 alternativo di mercato”, dovrà essere considerata la media dei consumi medi annui dei componenti alternativi individuati, ossia almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli SM dell’UE e dello SEE, nei 5 anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione

Esempio di scenario controfattuale nel caso di intervento in una nuova struttura produttiva



esempio di nuova struttura produttiva



esempio di scenario controfattuale di nuova struttura produttiva

Il consumo da attribuire alla struttura produttiva rappresentante lo scenario controfattuale sarà dato dalla somma dei consumi stimati:

- Consumo dell'intera struttura produttiva esclusi i consumi dei beni "Componente 2a", "Componente 3c" e "Componente 4c"
- Consumo del "Componente 2a alternativo di mercato"
- Consumo del "Componente 3c alternativo di mercato"
- Consumo del "Componente 4c alternativo di mercato"

Ai fini della stima dei consumi dei componenti alternativi di mercato, dovrà essere considerata la media dei consumi medi annui dei componenti alternativi individuati secondo quanto descritto alla slide precedente

Impianti di autoproduzione FER elettriche in autoconsumo: dimensionamento



Il dimensionamento dovrà essere basato sulla **producibilità attesa** degli impianti installati che potrà al **massimo eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva**.

Producibilità attesa $\leq 105\% \times$ Fabbisogno energetico della struttura produttiva =

105 % \times [Energia elettrica prelevata dalla rete + min(Energia elettrica prelevata dalla rete; Energia elettrica Equivalente)]

I consumi di **Energia elettrica prelevata dalla rete** della struttura produttiva sono dimostrati dalle **fatture dell'energia elettrica**, relative alla **specifica struttura produttiva**, riferite all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto

L'**Energia Elettrica Equivalente** verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile per la produzione di energia termica, attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riferite all'esercizio precedente alla presentazione della domanda di ammissione alla Misura.

$$\frac{\sum (Q_i \times f_{tep,i})}{0,187}, [\text{kWhe}]$$

dove:

Q_i = quantità di combustibile o energia termica

$f_{tep,i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio del vettore energetico i-esimo (circolare Mise del 18 dicembre 2014)

0,187 = fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete e energia primaria tep/MWh



Impianti di autoproduzione FER elettriche in autoconsumo: spese e massimali



Le **spese ammissibili** riguardano:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica
- i servizi ausiliari di impianto
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

In linea con i principi contabili previsti, sono escluse le spese non riconducibili a quelle in elenco, quali ad esempio le spese di progettazione ed in generale sostenute per lo sviluppo dell'iniziativa, per il trasporto, quelle connesse alla realizzazione di opere civili non strettamente riconducibili al funzionamento degli impianti.

I **massimali di costo** sono pari a:

Fonte rinnovabile	P ≤ 20 kW [€/kW]	20 kW < P ≤ 200 kW [€/kW]	200 kW < P ≤ 600 kW [€/kW]	600 kW < P ≤ 1000 kW [€/kW]	1000 kW < P [€/kW]
Solare (fotovoltaico)	1.350	1.060	970	860	800
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Idraulica	2.970	2.640		2.380	1.850
Geotermica	2.750				1.800

Spese ammissibili per acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica pari a **900 €/kWh**, impianti realizzati ex novo



Requisiti:

- l'ammissione alla misura per gli investimenti sugli impianti di autoproduzione di energia da FER destinata all'autoconsumo è consentita anche nel caso di impianti in particelle catastali differenti da quella in cui insiste la struttura produttiva interessata dagli investimenti, anche ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera e fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso, purché:
 - ❖ direttamente connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, anche per il tramite di un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri ovvero
 - ❖ non connessi a punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ma localizzati nella stessa zona geografica di mercato elettrico su cui insiste la struttura produttiva
- si applica quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per la regolazione dell'autoconsumo diffuso
- sono ammessi alla misura i soggetti beneficiari che rispondono ai requisiti previsti all' art. 3 co. 6 e 7 del TIAD a condizione che vi sia coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.)
- ogni impianto di produzione di energia da FER da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione

Impianti di autoproduzione FER termiche in autoconsumo: dimensionamento

Il dimensionamento dovrà essere eseguito sulla base del **fabbisogno termico** necessario per la **specificata attività a cui il dispositivo è destinato**; tale fabbisogno dovrà essere indicato nella certificazione di cui all'art. 15 del Decreto.

Il consumo elettrico necessario ad alimentare il suddetto generatore non potrà eccedere in ogni caso l'energia elettrica equivalente calcolata tramite le formule e i fattori di conversione di cui alla (circolare MISE del 18 dicembre 2014).

Il **calore prodotto** dovrà essere **utilizzato nel processo produttivo** (sono esclusi pertanto generatori di calore destinati al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria) e **non potrà comunque essere ceduto a terzi o dissipato**.

Inoltre, al fine di garantire che **l'energia elettrica che alimenta l'impianto di produzione di energia termica sia rinnovabile**, nel caso di energia termica prodotta non tutta ascrivibile alle rinnovabili (ad es. PdC) l'impresa beneficiaria dovrà:

- essere intestataria per la struttura produttiva sul quale è installato l'impianto di un **contratto di energia elettrica** con una percentuale di energia approvvigionata dal fornitore di **provenienza da fonti rinnovabili** che sia congrua rispetto al suindicato consumo elettrico, attraverso il ricorso all'annullamento di garanzie di origine; o in alternativa
- **avere installato** presso la struttura produttiva un **impianto di produzione a fonti rinnovabili** in grado di coprire almeno l'intero carico del dispositivo installato.

Impianti di autoproduzione FER termiche in autoconsumo: massimali


I massimali di costo per gli impianti di produzione da energia termica sono pari a:

Fonte rinnovabile	P ≤ 1000 kWt [€]	1000 kWt < P [€]
Aerotermica (Aria/aria)	720	500
Aerotermica (Aria/acqua)	1.560	1.000
Geotermica	2.280	2.000

Le spese ammissibili sono già comprensive di eventuali sistemi di accumulo

Descrizione del processo – Comunicazione preventiva


Per la prenotazione del credito d'Imposta le imprese inviano una **Comunicazione Preventiva**, corredata dalla **Certificazione *ex-ante***, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.



Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno

Descrizione del processo – Comunicazione di effettuazione degli ordini


Entro 30 gg dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una **Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini** accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.



Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.

Descrizione del processo – Comunicazione di completamento

A seguito del completamento del progetto di innovazione l'impresa trasmette una **Comunicazione di completamento**, corredata dalla **Certificazione *ex-post***, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.



Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.

Il Ministero esercita, anche avvalendosi del GSE, attività di vigilanza sulle certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministero, che garantiscono l'ammissibilità del progetto di investimento alla misura, procedendo alla:

- verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate e verifica della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al DL 2 marzo 2024, n. 19 - "Transizione 5.0" e ai relativi provvedimenti attuativi, sulla base di idonei piani di controllo
- verifica dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni in capo ai predetti soggetti abilitati

Documentazione oggetto dell'attività:

1. **Certificazioni ex ante**, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al co. 4
2. **Certificazioni ex post**, attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto:

- **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)**, certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- **Energy Service Company (ESCO)**, certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- **ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i **periti industriali e i periti industriali laureati** iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi

Il GSE effettua, sulla base di idonei piani di controllo definiti nell'ambito di convenzioni stipulate con il Ministero e l'Agazia delle Entrate, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al credito d'imposta dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - "Transizione 5.0".

Oggetto dell'attività di Controllo (art. 20, comma 2 del Decreto)

- *la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti e alle disposizioni normative*
- *la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).*

Durata temporale dei controlli

*a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 12, comma 1 del Decreto, in ogni fase di vita del progetto, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi **per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.***

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio (parziale o totale), la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - "Transizione 5.0" e alle dichiarazioni rese nell'ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l'accesso alla misura del programma di investimento di cui ai Capitoli 5, 6 e 7.

Allegati (1/3)

Finanziato dall'Unione europea Ministero delle Imprese e del Made in Italy GSE

12.5. → Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile

Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile
Transizione 5.0 ai sensi dell'art. 12 comma 6 del DM "Transizione 5.0"

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in data _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ domiciliato a _____ n. _____ documento d'identità n. _____ rilasciato da _____ in qualità di _____

Legittimo rappresentante / titolare della ditta individuale / Delegato:

C.F. _____ P. IVA _____ indirizzo _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 46 e 47 del D. P. B. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, di essere in possesso di:

- la **Perizia tecnica asseverata**, così come previsto all'art. 16 del DM "Transizione 5.0", comprendente le caratteristiche tecniche dei beni da includere negli allegati A e B annuali alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e reddito in data _____
- la **Certificazione contabile**, così come previsto all'art. 17 del DM "Transizione 5.0", comprendente l'effettuato versamento delle spese emendabili e la corrispondenza dell'estese alla documentazione contabile predisposta dall'impresa redatta in data _____ residente in _____ C.F. _____ Nome _____

e che la suddetta documentazione è conservata presso l'impresa beneficiaria

_____ in fede _____

Finanziato dall'Unione europea Ministero delle Imprese e del Made in Italy GSE

12.6. → Modello di Perizia tecnica asseverata

MODELLO DI PERIZIA: Modello di perizia per beni compresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (secondo e terzo gruppo) e nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

ALLEGATO 1: Modello di perizia per beni compresi nell'Allegato A - PRIMO GRUPPO

ID Perizia _____ n. _____

Protocollo_ArticoloS=ZZZZZZ

Protocollo_ArticoloU=YYYYYY

LOGO AZIENDA

RAGIONE SOCIALE

Indirizzo _____

Indirizzo _____

P.IVA=123456789012

Perizia Tecnica Durata ex art. 1, comma 11 della legge 232/2016

BENI MATERIALI

composto da XXXX XXXX XXXX XXXX

Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "transizione 5.0"

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

Partito giurato: _____ NOME PERITO E NUM. ISCRIZIONE _____

Data giuramento: gg/mm/aaaa

Ente _____ Tribunale di XXXXXXX

Finanziato dall'Unione europea Ministero delle Imprese e del Made in Italy GSE

1. - ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Nome e Cognome, ingegnere iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____, residente in _____ C.F. _____ sulla base dell'istruttoria tecnica svolta la cui relazione sono dettagliatamente esposte nella presente perizia,

VISTI

- l'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 29 aprile 2024 (n. 4) in seguito Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, che istituisce il Piano Transizione 5.0 a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2022, n. 10, in particolare, di quanto disposto in relazione all'investimento 15 - Transizione 5.0, della Missione 7 - **RECUPERO**
- l'art. 16 specificata che:

 - le caratteristiche tecniche dei beni si da includere negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, sono comprovate da apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista iscritto
 - relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo forestale, da un ingegnere agrario o da un ingegnere agrario laureato
 - per i beni di tipo: "unitario di acquisizione non superiore a 200.000 euro, l'interconnessione resa dal legittimo rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"
 - la presente perizia prevista può essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all'articolo 15 del Decreto quatore in proposito di cui vi preavvi

PREMESSO

che la società sopra menzionata dichiara:

- di aver effettuato investimenti ammessi all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 3, della legge n. 232 del 2017, così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione,
- che i costi di tali investimenti sono imputabili ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR al periodo d'imposta agevolabile, sono stati determinati secondo criteri fiscali e contabili e sono stati correttamente iscritti in bilancio e nel libro-contap,
- che gli investimenti effettuati rispondono al requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa, così come precisato nelle istruzioni della Circolare di cui DM Transizione 5.0

ATTESTA

che il bene in valutazione:

PRODUTTORE: _____

MODELLO: _____

Modelli certificazioni ex-ante ed ex-post (da trasmettere)



Finanziato dall'Unione europea Ministero delle Imprese e del Made in Italy GSE

12.8. → Certificazione ex-ante

CERTIFICAZIONE EX ANTE

RESA AI SENSI DEL D. P.R. 445/2000 ART. 46 E SEGUENTI E DEGLI ARTT. 398 E 481 DEL CODICE PENALE

Il sottoscritto _____ con sede legale in _____ nel Comune di _____ C.F. _____ P. IVA _____ rappresentato da _____ nato a _____ in qualità di legittimo rappresentante

n. _____ CAP _____ del _____ fax _____

SDI: _____ PEC _____ rilasciato secondo la norma UNI-CEI 11332 dell'Organismo di Certificazione _____ è valida fino al _____ e recepita dalla banca dati dell'Ente italiano di accreditamento Accredia, per incarico ricevuto da _____ (indicare la ragione sociale completa dell'impresa beneficiaria)

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 c.p.r. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

IS EGE

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato _____ C.F. P. IVA _____ residente ad studio _____

domiciliato in _____ via _____ n. _____ CAP _____ del _____ fax _____

SDI: _____ PEC _____ rilasciato secondo la norma UNI-CEI 11332 dell'Organismo di Certificazione _____ è valida fino al _____ e recepita dalla banca dati dell'Ente italiano di accreditamento Accredia, per incarico ricevuto da _____ (indicare la ragione sociale completa dell'impresa beneficiaria)

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 c.p.r. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

IS Ingegnere (Partito)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato _____ C.F. P. IVA _____ residente ad studio _____

domiciliato in _____ via _____ n. _____ CAP _____ del _____ fax _____

iscritto presso l'Ordine professionale del _____ in data _____ e tuttora in _____ della provincia di _____

Finanziato dall'Unione europea Ministero delle Imprese e del Made in Italy GSE

1. corso di validità

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 c.p.r. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

PREMESSO

- che l'impresa _____ dichiara:

 - di aver effettuato o aver previsto di effettuare investimenti ammessi all'agevolazione fiscale prevista dall'art. 38, comma 2, del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, così come indicati nella documentazione e nei contratti di acquisto di cui ho preso visione,
 - che i costi di tali investimenti sono imputabili ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR al periodo d'imposta agevolabile, saranno determinati secondo criteri fiscali e contabili e saranno costantemente iscritti in bilancio e nel libro-contap,

VISTI

- l'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, che istituisce il Piano Transizione 5.0 a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2022, n. 10, in particolare, di quanto disposto in relazione all'investimento 15 - Transizione 5.0, della Missione 7 - **RECUPERO**
- in particolare, il comma 4 dell'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 che disciplina i programmi di investimento ammessi alle agevolazioni
- in particolare, il comma 11 dell'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 che prevede la presentazione di una apposita certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4, rilasciata da un valutatore indipendente
- il consumo del DM Transizione 5.0

ATTESTA

- che quanto dichiarato nella presente certificazione si basa su elementi, dati e informazioni personalmente acquisiti e verificati con diligenza tecnico-specialistica, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi presso la struttura produttiva
- che il programma di investimento proposto si caratterizza per l'acquisizione di tecnologie abilitanti individuate dal comma 4 dell'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 "Transizione 5.0"
- di ottenere, all'interno della struttura produttiva ovvero del processo interessato oggetto del programma di investimento proposto, maggiori livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione del progetto di innovazione

ASSEVERA - CONTENUTI DI SEGUITO RIPORTATI

Finanziato dall'Unione europea Ministero delle Imprese e del Made in Italy GSE

Informazioni principali sul programma di investimento

Soggetto che effettua l'investimento

Ragione sociale _____

Partita IVA _____

Codice Fiscale _____

Spettatore se trattasi di impresa di nuova costituzione

Indirizzo della struttura produttiva oggetto dell'intervento

Regione _____

Provincia _____

Comune _____

Via _____

Riferimenti catastali prevalenti della struttura produttiva oggetto dell'intervento

Codice catastale del comune _____

Sezione _____

Foglio _____

Particella _____

Subalterno _____

Codice ATeco riferito alla attività condotta nella struttura produttiva oggetto dell'intervento

Indicazione del programma di investimento (contenuto del principio di investimento sottinteso dal titolo dell'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, che istituisce il Piano Transizione 5.0 a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2022, n. 10, in particolare, di quanto disposto in relazione all'investimento 15 - Transizione 5.0, della Missione 7 - **RECUPERO)**

Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite il quale il progetto di innovazione consegue complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (contenuto del titolo dell'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19)

Investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'adozione di energie da fonti rinnovabili destinate all'autosconsumo, a eccezione della biomassa, compresi impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

Intervento agevolabile solo nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nella misura e alla condizione di cui al comma 4 dell'art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19



Ulteriori allegati:

- Delega per la richiesta dell'agevolazione
- Dichiarazione dati titolare effettivo
- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente
- Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili
- Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per la prenotazione del credito di imposta -DSAN
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per la conferma d'ordine del credito di imposta -DSAN
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per il completamento degli investimenti-DSAN

Le Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – DSAN saranno automaticamente generate dal Portale



- Linee guida tecniche al c. 4 dell'art. 38: investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli all. A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (chiarimenti operativi, ricognizione Circolari MIMIT/MASE e Risoluzioni e Risposte AdE)
- Il GSE renderà pubblico l'importo delle risorse disponibili nel limite dei crediti d'imposta prenotati
- La Piattaforma prevede un controllo automatizzato relativo al raggiungimento degli importi massimi fruibili per impresa per anno
- Sono in via di definizione le modalità di comunicazione ex ante che riguardano investimenti già realizzati alla data di apertura della Piattaforma, effettuati dal 1° gennaio 2024
- Qualora l'investimento sia già concluso alla data di apertura della Piattaforma non sarà necessario la comunicazione periodica, ma sarà necessario comunicare la Richiesta di Prenotazione (ex ante) e quella di Completamento (ex post)
- Sono in fase di finalizzazione le modalità telematiche e le tempistiche operative con le quali GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché le eventuali variazioni

[Previsto l'avvio di servizi di assistenza alle Imprese per la presentazione delle dichiarazioni e dei documenti correlati e per fornire attività di supporto e/o chiarimenti operativi e procedurali](#)

